

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: **SCATURRO ELEONORA** (CF: SCTLNR94B59F061J) nata il 19.02.1994 a Mazara del Vallo (TP) e **DECUZZI NANCY** (CF: DCZNCY91S65F205U) nata il 25.11.1991 a Milano, rappresentate e difese dagli Avv.ti Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri e Francesco Americo (CF: MRCFNC77C14D643F - pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) del Foro di Roma, come da procure in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con questi ultimi elett.te dom.te in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

-

ricorrenti -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;
- **MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA / UFFICIO X MILANO**, in persona del dirigente generale nonché legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Distrettuale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la sede di Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) a Milano;

- *resistenti* -

E NEI CONFRONTI DI

- **VIVOLI MARIA**, in proprio e quale controinteressata, res.te in via Varano 12 – 71012 Rodi Garganico (FG)
- **LANDI ANNALIA**, in proprio e quale controinteressata, res.t in via Rinaldi 30 – 84088 Siano (SA);

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e della allegata Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune* nella parte in cui preclude la possibilità di iscrizione nelle GPS di scuola dell'infanzia e di scuola primaria ai laureandi in Scienze della Formazione Primaria iscritti al quarto e quindi anno del relativo corso di laurea con 150 CFU;
- del decreto Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 858 del 21 luglio 2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze.*
- del DDG USR Lombardia – Ufficio X - Milano n. 10498 del 7 settembre 2020 avente ad

oggetto la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Milano – posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;

- delle stesse graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Milano – posto comune - del personale docente della scuola primaria, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;

e per quanto di interesse

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento delle odierne ricorrenti nelle suddette GPS di Milano per la scuola primaria;

nonché infine per la declaratoria

- del diritto delle ricorrenti, nella qualità di laureande in Scienze della Formazione Primaria al V° anno con più di 150 CFU ad essere inserite nelle neo costituite GPS di Milano – II^ Fascia per docenti scuola primaria con il punteggio corrispondente ai titoli vantati

IN FATTO

1. le odierne ricorrenti sono tutte studentesse universitarie iscritte al V° anno del corso di laurea della Facoltà di *Scienze della Formazione Primaria* nell'anno accademico 2019/2020 (v. doc.);
2. la Laurea in *Scienza della Formazione Primaria* è attualmente l'unico percorso abilitante per l'insegnamento nella scuola statale dell'infanzia e primaria;
3. il percorso di studi universitari in *Scienze della formazione primaria* consente di ottenere anche la specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con handicap;

4. il corso di laurea in esame contempla lezioni, laboratori obbligatori impegnativi, esami e prove intermedie dei corsi frequentati, report e relazioni dettagliate entro scadenze prestabilite nonché infine attività di tirocinio nelle scuole che non è meramente osservativo, bensì caratterizzato da interventi partecipati in classe e veri e propri percorsi didattici progettati e sperimentati in prima persona (v. doc. 1);
5. fermo quanto sopra, si osserva:
6. è del 10 luglio 2020 l'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* (v. doc. 2);
7. con siffatta ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l'amministrazione scolastica, oltre alla novità delle cd GPS ha anche introdotto novità circa il personale docente avente diritto all'inserimento nelle due fasce di cui la stessa si compone;
8. segnatamente e nei limiti di interesse, si legge nell'art. 3, comma 5 della ordinanza ministeriale n. 60/2020 in commento:

“[...] Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.”

9. dunque, in base alla cit. o.m. 60/2020, l'iscrizione alla seconda fascia delle GPS per la

scuola dell'infanzia e primaria è subordinata al possesso di un numero minimo variabile di crediti formativi da raggiungere in base all'anno di frequenza del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria in cui risulta iscritto il candidato;

10. da par suo, l'art. 2 del successivo decreto ministeriale 858 del 21 luglio 2020, rubricato *Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione* ha stabilito che soltanto i soggetti così legittimati a partecipare potessero accedere al sistema informativo POLIS per la presentazione della loro domanda, precisando in proposito che le istanze presentate con modalità diverse non sarebbero state prese in considerazione. (*“1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia. 2. Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata. 3. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020 [...] Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall'OM 60/2020.”*) (v. doc. 3);

11. ebbene, le odierne ricorrenti – tutte iscritte al quinto anno del corso di laurea in SFP - vantavano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nelle GPS (a.a. 2019/2020), un numero di crediti formativi (CFU) pari o superiore a 150 (v. doc. 5);

12. segnatamente:

a) SCATURRO ELEONORA, iscritta al V° anno del corso di laurea in SFP presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca ha assolto 182 CFU entro il termine di presentazione della domanda (6 agosto 2020) (v. doc. 5);

b) DECUZZI NANCY iscritta al V° anno del corso di laurea in SFP presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha assolto 214 CFU entro il termine di presentazione della domanda (6 agosto 2020) (v. doc. 5);

13. non potendo vantare 250 CFU, costoro non sono state ammesse ad iscriversi nella seconda fascia delle GPS di Milano per la scuola primaria per mancanza dei requisiti ed infatti non hanno avuto accesso alla piattaforma telematica *Istanze on Line* per l'inoltro della domanda;

14. ritenendo tuttavia ingiusta ed illegittima la loro esclusione (troppo legata ad elementi di pura casualità), ciascuna delle ricorrenti ha presentato domanda (necessariamente) cartacea di inserimento nelle GPS di II^ Fascia entro i termini fissati dal cit. decreto ministeriale 858/2020 (v. doc. 4);

15. segnatamente:

SCATURRO ELEONORA ha presentato domanda cartacea per l'inserimento nelle GPS – II^ Fascia di Milano per la scuola primaria (posto comune);

DECUZZI NANCY ha presentato domanda cartacea per l'inserimento nelle GPS – II^ Fascia di Milano per la scuola primaria (posto comune);

16. ciò nonostante, nessuna delle loro domande è stata presa in considerazione e le docenti non risultano ad oggi inserite nelle GPS di Milano per la scuola primaria pubblicate il 7 settembre us (v. doc. 6);

17. con riserva di quanto si riferirà sullo specifico punto in diritto, corre anzitutto l'obbligo di rimarcare il fatto che le odierne ricorrenti sono iscritte al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e che dunque, alla data di presentazione della loro domanda, NON erano studentesse fuori corso;

18. le loro ragioni fondano sulla manifesta irragionevolezza di una disciplina che da un lato individua 150 CFU quale soglia minima inderogabile di formazione universitaria per l'accesso alle supplenze brevi da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria mentre, dall'altra, stabilisce che tale soglia valga soltanto per gli iscritti al terzo anno del suddetto corso di Laurea e non anche per gli iscritti al quarto e/o quinto anno,

19. Vivoli Maria (con punti 2,5 e posizione n. 556/558) e Landi Annalia (con punti 0,5 e posizione n. 557/558) sono soltanto alcune delle laureande iscritte nelle GPS di Milano – II^a Fascia per la scuola primaria (v. doc. 6);

20. si impugnano, dunque, i provvedimenti avversati per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 4 della legge 124/99 e art. 1, comma 107, della legge 107/2015 - come modificati dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 – nonché art 2 comma 4 ter del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 06 giugno 2020, n. 41
2. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PA (ART. 97 COST.);

A) Preliminarmente, sull'illegittima preclusione nei confronti delle ricorrenti ai fini dell'accesso alla piattaforma "POLIS"

L'art. 2 del decreto ministeriale 858 del 21 luglio 2020, rubricato *Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione* ha stabilito che i candidati presentassero l'istanza di inserimento nelle GPS, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni precisando anche che le istanze presentate con modalità diverse non sarebbero state prese in considerazione.

Dunque, in base alle disposizioni da ultimo richiamate, l'inoltro delle domande doveva avvenire esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo POLIS e sulla piattaforma denominata *Istanze on Line*.

Per tali motivi, le ricorrenti, ritenute prive dei requisiti per l'inserimento nelle GPS, non hanno potuto né registrarsi né tanto meno presentare la relativa domanda.

A tale preclusione le ricorrenti hanno comunque risposto recapitando al MIUR, entro i termini stabiliti dallo stesso d.m. 858/2020 (6 agosto 2020), domanda cartacea di inserimento nella II^a Fascia delle GPS di Milano per la scuola primaria, chiedendo anche valutarsi i titoli posseduti ed utilmente valutabili a mente della Tabella valutazione titoli allegata alla ordinanza ministeriale 60/2020 (v. doc.).

Orbene, l'illegittimità delle cit. disposizioni è derivata e scaturisce inevitabilmente dall'illegittimità e/o nullità dell'art. 3 comma 5 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, consente l'inserimento nella II^a Fascia delle GPS ad esclusivo beneficio dei laureandi iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, che abbiano assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

Per tali motivi si insiste fin d'ora affinché, previa declaratoria di nullità, illegittimità e/o annullamento (anche) del cit. art. 3 comma 5 dell'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60/2020 venga ordinato all'amministrazione scolastica convenuta di riattivare le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo POLIS del Ministero al fine di consentire alle ricorrenti di presentare la loro domanda in via telematica, dichiarando i loro titoli di servizio, culturali, di preferenza ovvero ancora, ritenendo utilmente prodotta la domanda in formato cartaceo (in atti), ordinare al Ministero dell'Istruzione ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X - Milano, l'inserimento delle ricorrenti nella II^a Fascia delle GPS di Milano per docenti di scuola primaria valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

B) preliminarmente, sulla laurea in Scienze della Formazione Primaria

Istituita con il DM 26 maggio 1998 a norma dell'articolo 3, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, la facoltà di *Scienze della Formazione Primaria*, dal 2003, abilita pienamente all'esercizio della professione di maestro nella Scuola Primaria e dell'Infanzia, previo superamento di una prova di ammissione con valore concorsuale e di un percorso accademico strutturato in corsi obbligatori, esami, laboratori e tirocini, il tutto coronato, poi, dalla discussione della tesi di laurea, valevole come esame di Stato, dinanzi a un ispettore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Tale corso di laurea è stato creato con il preciso obiettivo di formare personale subito pronto per il ruolo ed in numero rispondente alle effettive esigenze di fabbisogno regionale del personale docente di scuola dell'infanzia e primaria, così da chiudere con la stagione dei precari scuola di lungo corso (a quel tempo già numerosi).

C) preliminarmente, sui titoli che abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria

Ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria gli unici titoli abilitanti ad oggi contemplati dal nostro ordinamento sono costituiti dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e, a decorrere dal 2003, dalla Laurea in Scienze della Formazione Primaria i cui corsi sono stati istituiti con il DM 26 maggio 1998 a norma dell'articolo 3, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341.

D) sull'esigenza manifestata dal Governo la scorsa estate di disporre del maggior numero possibile di docenti per fronteggiare non soltanto le croniche carenze di personale in alcune aree del paese ma anche le contingenti esigenze organizzative derivanti dalle misure anti COVID19 intraprese

Sulle già croniche carenze di personale docente nelle scuole italiane è andata ad innestarsi

l'emergenza organizzativa scaturita dalla necessità di fronteggiare al meglio l'emergenza sanitaria in corso

In quest'ottica deve leggersi l'iniziativa del Governo di spalancare le porte dell'insegnamento nelle scuole statali anche ai laureandi in Scienze della Formazione Primaria con un minimo di formazione accademica e tirocinio

Il pensiero del Governo, palesato già nel dettato del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 - convertito con modificazioni dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 - è stato così sintetizzato dall'attuale Ministro dell'Istruzione Azzolina, la quale sui media ha recentemente dichiarato: *"Sull'assegnazione delle supplenze qualcuno vuole far credere che daremo le cattedre a chi non sa insegnare e non ha titolo a farlo. Niente di più falso. Voglio rassicurare tutti, soprattutto le famiglie: stiamo facendo l'esatto contrario. Fino ad oggi accadeva che le supplenze potessero andare a chiunque, anche a chi non era minimamente formato, attraverso le cosiddette Mad, le messe a disposizione. Si presentava un curriculum a scuola e avveniva la chiamata.*

Noi stiamo cambiando sistema. Per infanzia e primaria i contratti a tempo determinato, perché di questo stiamo parlando, andranno prima a chi è abilitato, e dopo, in subordine, a chi si sta laureando in Scienze della formazione primaria. Si tratta della laurea che abilita all'insegnamento proprio per questo grado di scuola e durante la quale si fanno anche specifici percorsi di tirocinio. Parliamo quindi di giovani preparati, perché già in possesso delle competenze derivanti dallo svolgimento del tirocinio. [...]"

E ancora durante una visita a un istituto comprensivo di Milano, ha puntualizzato: *"Questi giovani lavoravano già, la Lombardia è una delle Regioni che ha più supplenze per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Non è una novità, noi lo abbiamo semplicemente messo all'interno di graduatorie. Questo faciliterà le segreterie che non dovranno più avere a che fare con le Mad, dichiarazioni di Messa a disposizione, ed impazzire dietro le Mad e daremo da lavorare a persone che hanno scelto di fare l'insegnante, che hanno fatto un percorso che era a numero chiuso. Persone preparate con passione e amore per la scuola. E' un passo in avanti".*

E) motivi di censura

Mette conto anzitutto premettere che per costante giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato ogni procedura selettiva deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

Con specifico riguardo alla scuola, poi, il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente ed altrettanto ha sempre ribadito anche la Corte costituzionale – da ultimo con la sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 - stabilendo che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.

I° motivo: eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e disparità di trattamento (artt. 3 e 97 Cost.)

La denunciata limitazione della platea dei laureandi in Scienze della Formazione Primaria ammessi all'inserimento nella seconda fascia delle neo costituite GPS di scuola dell'infanzia e primaria appare del tutto illogica ed oltretutto non sembra coerente né con l'interesse pubblico alla individuazione dei docenti più meritevoli né con quello finalizzato alla massima copertura possibile di posti nelle scuole in tempi di pandemia.

In ogni caso non sembrano ricorrere quelle *«peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico»* che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbero le uniche idonee a giustificare eventuali deroghe al principio della massima partecipazione ai concorsi pubblici.

Nel caso di specie, infatti, il diritto di inserirsi nella seconda fascia delle GPS di scuola dell'infanzia e primaria è stato subordinato al ricorrere della circostanza – invero estranea rispetto al doveroso obiettivo di selezione le migliori professionalità – che i laureandi in SFP del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea vantino un numero minimo di crediti formativi pari rispettivamente a 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

Dunque, in base alla cit. o.m. 60/2020, l'iscrizione alla seconda fascia delle GPS per la scuola dell'infanzia e primaria è subordinata al possesso di un numero minimo variabile di

crediti formativi da raggiungere in base all'anno di frequenza del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Orbene la disposizione di cui all'art. 3 comma 5 dell'ordinanza ministeriale in commento appare viziata sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Corre anzitutto l'obbligo di rimarcare che le odierne ricorrenti sono iscritte al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e che dunque, alla data di presentazione della loro domanda, NON erano studentesse fuori corso.

Dunque, nel caso di specie non può validamente opporsi alle ragioni delle ricorrenti alcun argomento basato su presunte ragioni contrarie di carattere meritocratico e/o sull'esigenza di reclutare personale con studi non troppo risalenti nel tempo.

Si consideri oltretutto che il termine di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle GPS (6 agosto 2020) non è coinciso affatto con la conclusione dell'anno accademico 2019/2020 (per la legislazione italiana, l'anno accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre del successivo anno solare) e dunque in nessun modo poteva validamente escludersi che entro la conclusione dello stesso le ricorrenti riuscissero conseguire un numero di CFU pari a quello ricollegato dall'o.m. 60/2020 all'anno di frequentazione del corso di laurea in SFP.

D'altronde si è spiegato in premessa che:

a) SCATURRO ELEONORA, iscritta al V° anno del corso di laurea in SFP presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca ha assolto ben 182 CFU entro il termine di presentazione della domanda (6 agosto 2020);

b) DECUZZI NANCY iscritta al V° anno del corso di laurea in SFP presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha assolto ben 214 CFU entro il termine di presentazione della domanda (6 agosto 2020);

Fermo quanto sopra, emerge con tutta evidenza nella fattispecie la manifesta irragionevolezza di una disciplina che se da un lato individua 150 CFU quale soglia minima inderogabile di formazione universitaria per l'accesso all'insegnamento da parte degli studenti

iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, dall'altra, invece, stabilisce che tale soglia valga soltanto per gli iscritti al terzo anno del suddetto corso di Laurea e non anche per gli iscritti al quarto e/o quinto anno!

Come detto una tale macroscopica disparità di trattamento non ha alcuna valida giustificazione ed appare tanto più irragionevole sol che si considerino le paradossali conseguenze connesse alla pedissequa applicazione della disposizione impugnata: dentro le GPS i laureandi in SFP al terzo anno con appena 150 CFU e fuori laureandi in SFP al quinto anno con un ben maggiore numero di CFU (comer appunto le ricorrenti)

In altri termini, per l'amministrazione scolastica convenuta è in grado di insegnare nelle scuole primarie chi è iscritto al terzo anno con 150 CFU mentre non lo sarebbe, invece, chi, come le odierne ricorrenti, di punti ne ha rispettivamente 182 e 214 ad anno accademico 2019/2020 non ancora concluso!

Orbene, l'impugnata previsione regolamentare poteva al limite giustificarsi laddove si fosse rivelata soluzione funzionale all'esigenza di selezionare i laureandi secondo criteri meritocratici finalizzati ad individuare le migliori professionalità, ma così non è stato affatto e questo perché, come anticipato, gli esclusi non sono né studenti fuori corso né studenti che hanno necessariamente "mancato" il raggiungimento del numero minimo di crediti formativi in rapporto al loro anno di frequenza, visto che, come anticipato, l'a.a. 2019/2020 era tutt'altro che concluso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS.

Dunque l'attuale requisito richiesto dall'art. 3 comma 5 punto b) dell'ordinanza ministeriale 60/2020 assetto non fa altro che affidare al caso le fortune e le opportunità occupazionali dei laureandi in SFP, risultando lo stesso legato a circostanze del tutto casuali che nulla hanno a che fare con il merito; basti pensare a tutti quegli studenti che per i motivi più disparati non a loro imputabili (es malattia, problematiche personali e/o familiari, viaggi all'estero, infelice pianificazione di studio) si ritrovano oggi a mancare il requisito correlato al loro anno di iscrizione al corso di laurea anche soltanto per una manciata di crediti formativi.

Ecco perché si ha ragione di ritenere che se è possibile per i laureandi al terzo anno del corso di laurea in SFP iscriversi nelle GPS con almeno 150 CFU, allora non v'è alcun plausibile motivo per non prendere a riferimento detta ultima soglia quale requisito formativo minimo per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria anche per quelli gli studenti iscritti al quarto e quinto anno.

Ecco perché la restrizione della platea degli ammessi all'inserimento nelle GPS operata dal Ministero dell'Istruzione mediante immotivata differenziazione dei CFU richiesti ai laureandi in SFP a seconda del loro anno di corso non garantisce affatto il rispetto del criterio del merito ed affida anzi le fortune degli aspiranti docenti alla casualità di aver o meno avuto incidenti di percorso nella preparazione degli esami o anche solo semplicemente dall'aver programmato una calendarizzazione degli esami da dare nell'a.a. 2019/2020 risultata tardiva rispetto alle scadenze previste dall'impugnata ordinanza ministeriale.

II° Motivo: violazione del dovere di imparzialità e buon andamento della PA (artt. 51 e 97 Cost.)

Alla luce, poi, di quanto sin qui riferito si ritiene anche che se l'attività della PA è funzionalizzata al raggiungimento dell'interesse pubblico primario (fissato dal legislatore), il buon andamento è misurato invece dal rispetto del principio di legalità e dalla utilità sociale, ovverosia dal massimo grado di raggiungimento del benessere collettivo, con il minor sacrificio delle posizioni soggettive. Ai sensi di granitica giurisprudenza amministrativa infatti *“... E' dunque ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (...).”*

A tal fine avrebbe dovuto operarsi una sia pur minima ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici al reclutamento di personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria, da un lato, e gli interessi privati coinvolti, dall'altro, ponderazione che nella specie non sembra proprio esserci stata, tanto più se si considera che l'interesse del

Governo sotteso all'introduzione di tale novità (ammissione alla docenza dei laureandi in SFP) era in primis quella di superare le MAD (*messa a disposizione*) - dunque l'eventualità dell'affidamento supplenze a docenti in alcun modo preparati per quei gradi di scuola - e dare in ogni caso massima copertura di posti in tempi di COVID19.

Dunque, violandosi anzitutto l'art. 97 Cost. ed il principio di imparzialità, il MIUR ha perseguito i propri fini istituzionali con ingiustificato danneggiamento del personale interessato al bando e la scelta finale operata non rappresenta affatto *il risultato di un armonico temperamento dei vari interessi coinvolti*.

Nè infine potrebbero mai accreditarsi come plausibili, argomentazioni giustificative volte ad evidenziare presunte e denegate esigenze ostative di contenimento della spesa pubblica. Questo perché:

1. di tale possibile esigenza neppure si accenna in punto di rilevanza;
2. la procedura di istituzione delle GPS non ha comportato particolari oneri di spesa per lo Stato; trattasi infatti di procedura finalizzata a riorganizzare ed efficientare le modalità di reclutamento del personale docente cd precario ivi iscritto per incarichi a tempo determinato nelle scuole statali;
3. per converso l'attivazione dei corsi di laurea in *Scienze della formazione primaria* ha comportato e comporta un notevole dispendio non soltanto economico ma anche organizzativo per la pubblica amministrazione con la conseguenza che una scelta come quella oggi censurata di vanificare il percorso abilitante sin qui svolto dalle ricorrenti, non risultando all'evidenza supportata da esigenze economiche contrarie di pari o superiore importanza, appare non soltanto assolutamente priva di logica anche da questo punto di vista, ma anche lesiva degli interessi della stessa PA sotto il profilo dell'inutile sperpero di denaro.

III° Motivo: violazione degli artt. 4 e 34, comma 1, 35 e 51 comma 1 Cost.

L'articolo 4 della Costituzione sancisce il diritto al lavoro inserendolo fra quei principi fondamentali caratterizzanti il tipo di Stato che il Costituente ha voluto porre in essere. Esso integra una norma di carattere programmatico che pur non implicando un diritto soggettivo al singolo posto di lavoro, impegna lo Stato ad attuare un programma di politica sociale che persegua l'obiettivo di condizioni ottimali di occupazione.

il principio del libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione, è invece sancito dall'art. 34, comma 1 Cost..

L'art. 35 comma 1, poi, stabilisce che *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.”*

Infine, l'art. 51 comma 1 Cost. stabilisce che *“Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [...]”*

Orbene, per tutti e ciascuno dei motivi esposti e che si esporranno nel prosieguo della trattazione, anche ulteriori diritti a valenza costituzionale, quali il diritto al lavoro e il diritto di accedere agli uffici pubblici appaiono violati nel caso di specie dalla normativa regolamentare in commento, avendo l'amministrazione scolastica convenuta operato uno sbarramento che preclude la comparazione tra i candidati con i medesimi requisiti senza i necessari presupposti (“specifica necessità funzionale” dell'amministrazione, ovvero “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”).

Dal diritto al lavoro - come fondamentale diritto di libertà della persona - discende il principio, affermato dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro (sentenza n. 108 del 1994).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del

fumus boni iuris, anche con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Che dall'erronea ed ingiusta esclusione delle odierne ricorrenti dalla GPS derivino poi per le stesse danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, lo scorrimento delle suddette graduatorie provinciali ai fini dell'assegnazione di incarichi annuali o sino al 30 giugno senza la loro partecipazione, ipotesi quest'ultima che porterebbe conseguenze negative sotto il profilo professionale ed economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende, quindi, dalla rilevanza che assume nella fattispecie la possibilità per le ricorrenti di inserirsi nelle GPS di Milano anche ai fini di una corretta valutazione delle loro competenze e conoscenze nelle rispettive materie di insegnamento e nella consapevolezza che tale interesse non potrebbe trovare adeguata tutela se non previa sospensione della medesima esclusione.

Tutto ciò premesso, le ricorrenti in epigrafe, come rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

1) IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:

a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

- dell'art. 3 comma 5 dell'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 avente ad

oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e della allegata Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune* nella parte in cui non ammette l'inserimento nelle GPS di seconda fascia della scuola dell'infanzia e primaria di tutti i laureandi in Scienze della Formazione Primaria iscritti dal terzo al quinto anno e con almeno 150 CFU, a prescindere dall'anno di frequenza;

- dell'art. 2 del decreto Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 858 del 21 luglio 2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze*, nella parte in cui non consente alle odierne ricorrenti, come tali, di presentare domanda telematica di inserimento nelle GPS mediante accesso alla piattaforma *Istanze on Line*;
 - delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) – II^ Fascia di Milano per posto comune nella scuola primaria valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate con DDG USR Lombardia – Ufficio X - Milano n. 10498 del 7 settembre 2020, nella parte in cui non vi risultano inserite le odierne ricorrenti con il punteggio corrispondente ai titoli vantati;
 - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento delle odierne ricorrenti nelle suddette GPS di Milano per la scuola primaria;
- b) disporre in via cautelare per l'inserimento con riserva delle ricorrenti nelle GPS di Milano per la scuola primaria in qualità di laureande in Scienze della Formazione Primaria iscritte al V° anno del relativo corso di laurea e con più di 150 CFU, con punteggio corrispondente ai titoli vantati;
- spese e competenze del cautelare rifeuse e distratte;

2) NEL MERITO:

a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento:

- dell'art. 3 comma 5 dell'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* e della allegata *Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune* nella parte in cui non ammette l'inserimento nelle GPS di seconda fascia della scuola dell'infanzia e primaria di tutti i laureandi in Scienze della Formazione Primaria iscritti dal terzo al quinto anno del relativo corso di laurea, che possano vantare almeno 150 CFU, a prescindere dall'anno di frequenza;
- dell'art. 2 del decreto Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 858 del 21 luglio 2020 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze*, nella parte in cui non consente alle odierne ricorrenti, come tali, di presentare domanda telematica di inserimento nelle GPS mediante accesso alla piattaforma *Istanze on Line*;
- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) - II^ Fascia della provincia di Milano per docenti della scuola primaria valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate con DDG USR Lombardia – Ufficio X - Milano n. 10498 del 7 settembre 2020, nella parte in cui non vi risultano inserite le odierne ricorrenti con il punteggio corrispondente ai titoli vantati;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti

che impediscono l'inserimento delle odierne ricorrenti nelle suddette GPS di Milano per la scuola primaria;

- b) per l'effetto, ordinare all'amministrazione scolastica di disporre per il definitivo inserimento delle ricorrenti nelle GPS di Milano – II^ Fascia per docenti di scuola primaria in qualità di laureande in Scienze della Formazione Primaria iscritte al V° anno del relativo corso di laurea con più di 150 CFU, con punteggio corrispondente ai titoli vantati;

- spese e competenze rifuse e distratte;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede:

1. disporsi per la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, previa individuazione degli stessi mediante pubblicazione delle GPS di Milano – II^ Fascia per la scuola primaria;

2. disporsi per l'acquisizione dei fascicoli personali delle ricorrenti e dei loro titoli;

3. ordinare al MIUR di riattivare le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo POLIS del Ministero al fine di consentire alle ricorrenti di presentare domanda telematica e dichiarare i loro titoli di servizio, culturali, di preferenza e/o di quelli che consentono l'accesso alla riserva di posto ex lege 68/1999;

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICOORSO PER PUBBLICI

PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

- 1- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2- l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i concorrenti inseriti nella prima e nella seconda fascia GPS per le classi concorsuali dei ricorrenti;

- 5- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”;
- 6- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI nelle GPS pubblicate dall'Ambito Territoriale di Milano per le classi concorsuali indicate nelle domande di inserimento delle ricorrenti.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Il Contributo unificato è quindi pari ad € 325,00

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. a) decreto Ministeriale 26 maggio 1998;
b) decreto 10 settembre 2010, n. 249
2. a) ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60/2020;
b) allegato A/2 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale;
3. decreto ministeriale 858 del 21 luglio 2020;
4. domanda cartacea di inserimento nelle GPS presentata dalle ricorrenti;

5. certificazioni universitarie relative a CFU ed annualità di iscrizione delle odierne ricorrenti;
6. GPS II^ Fascia di Milano per scuola primaria;

Roma, data deposito

Avv. Francesco Americo

Avv. Gianluca Magnani